

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'UNIONE COLLINE MATILDICHE, IL COMUNE DI REGGIO EMILIA, L'AUSL DI REGGIO EMILIA – DISTRETTO DI REGGIO EMILIA, E SOC. COOP. COOPSELIOS (MANDATARIA RTI CON SOC.COOP. LA PINETA), PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE COLLINE MATILDICHE (COMUNI DI ALBINEA, QUATTRO CASTELLA E VEZZANO SUL CROSTOLO) OGGETTO DI ACCREDITAMENTO DEFINITIVO.

L'anno ... il giorno ... del mese di ..., presso ..., con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

L'UNIONE COLLINE MATILDICHE avente sede in P.zza Dante 1 c/o Comune di Quattro Castella , codice fiscale 02358290357 (di seguito Unione Colline Matildiche o Committente) rappresentata dalla dott.ssa Federica Cirlini, ivi domiciliata per la carica, che agisce e stipula per nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Unione Colline Matildiche, ai sensi della deliberazione di Giunta Unione n. 37 del 31/08/2015 ;

IL COMUNE DI REGGIO EMILIA, avente sede in Reggio Emilia, piazza Prampolini 1, codice fiscale 00145920351 (di seguito Comune di Reggio Emilia o Committente), rappresentato dalla dott.ssa Lorenza Benedetti, dirigente del Servizio “Programmazione del sistema di welfare”, ivi domiciliata per la carica, che agisce e stipula in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Co-

	mune di Reggio Emilia , ai sensi del provvedimento del Sindaco di Reggio Emilia PG 32023 in data 31/01/2023	
	L'AUSL DI Reggio Emilia, distretto di Reggio Emilia avente sede in Reggio Emilia, via Amendola 2, codice fiscale 01598570354 (di seguito denominata AUSL o Committente) nella persona della Dott.ssa Elisabetta Negri in qualità di Direttore del Distretto di Reggio Emilia ivi domiciliata per la carica	
	E	
	IL PRODUTTORE/GESTORE COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS QUALE MANDATARIA DI RTI CON SOC.COOP. LA PINETA, CF 01164310359 con sede legale in via Antonio Gramsci n. 54/S a Reggio Emilia, rappresentata dal procuratore speciale Claudia Lazzari Monti, ivi domiciliata per la carica, che agisce e stipula a nome, per conto e nell'esclusivo interesse di Cooperativa sociale COOPSELIOS S.C.	
	PREMESSE	
	Il presente contratto si colloca nell’ambito di un contesto finanziario che è globalmente vincolato, per i soggetti contraenti, dall’assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere periodicamente rideterminato attraverso accordi tra le parti volti a garantire il non superamento dei livelli di spesa programmati nonché la tendenziale perequazione dei livelli assistenziali in ambito provinciale;	

Vista la normativa regionale dell'Emilia-Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari ed in particolare:

✓ l'art. 38 della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

✓ la Deliberazione della Giunta Regionale n° 772/2007;

l'art. 23 della L.R. 4/2008;

✓ l'art. 25 della L.R. 22/2019;

✓ la Deliberazione della Giunta Regionale n° 514/2009 e successive integrazioni e modificazioni (DGR 390/2011; DGR 1899/2012, DGR 1828/2013, D.G.R. 715/2015; DGR 2212/2019);

✓ la Deliberazione della Giunta Regionale n° 273/2016 e successive modificazioni e integrazioni;

✓ le Deliberazioni della Giunta Regionale n° 2109/2009 e n° 1018/2014

Visti:

✓ il Piano di Zona distrettuale 2018-2020 sottoscritto e approvato nella seduta del 27 luglio 2018, dai rappresentanti dei Comuni del Distretto di Reggio Emilia e dell'Azienda Usl di Reggio Emilia, con Decreto del Sindaco del Comune di Reggio Emilia PG 2018/98721 del 31/07/18 e dalla Direzione del Distretto di Reggio Emilia con atto 2018/RE/64 del 28/08/18;

	la Delibera di Consiglio Comunale n° 129 del 18/07/2022 “Esercizio associato delle funzioni tecniche, amministrative e gestionali connesse al Piano di Zona: Ufficio di Piano distrettuale e funzioni associate connesse all'area disabili adulti. Stipula di convenzione tra il Comune di Reggio Emilia, l'Unione Terra di Mezzo e l'Unione Colline Matildiche e l'Azienda USL di Reggio Emilia”, con la quale si identifica il Comune di Reggio Emilia quale Comune capofila del Distretto, come soggetto istituzionalmente competente per tutte le funzioni connesse alla programmazione distrettuale, nonché (art. 8) “si è identificato nel Comune di Reggio Emilia - quale Comune capofila del Distretto - il soggetto istituzionalmente competente che provvede all'accreditamento per conto delle esigenze dell'ambito distrettuale” e “si è identificata come Responsabile del Procedimento di accreditamento la Dirigente del Servizio di Programmazione del sistema di welfare del Comune di Reggio Emilia, per la quale non si configurano responsabilità dirette di gestione dei servizi e come Responsabile delle procedure di istruttoria (per l'accreditamento definitivo e provvisorio) la Responsabile dell'Ufficio di Piano”;	
	i Programmi Attuativi che annualmente declinano in azioni gli indirizzi del Piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale individuano il fabbisogno di servizi e strutture da accreditare. Per l'anno 2023 approvato dal Comitato di Distretto in data 31/07/2023, PG 2023/203560 del 21/08/2023;	
	la Determinazione Dirigenziale n° 2098/2023, con la quale si è concesso il rinnovo dell'accreditamento definitivo per il servizio in oggetto, a Coop. Soc. COOPSELIOS (in qualità di mandataria RTI con Soc. Coop. La Pineta), a decorrere dall'1/01/2024 e fino al 31 dicembre 2028;	

4. Visto l'esito dei due incontri effettuati con la committenza ed i Gestori dei Servizi Domiciliari in data 19/5/23 e 30/6/23, nei quali, si è rilevata la necessità di potenziare ed ampliare sia il servizio di assistenza domiciliare che i progetti innovativi/sperimentali già definiti nell'anno 2022 e si è preso atto della disponibilità del Gestore Elios ad operare in sinergia con la Cop.va Coress, alla luce dell'ATI formata già per l'accreditamento del servizio domiciliare del Comune di Reggio Emilia;

5. Acquisita la conferma della Regione sul totale rispetto della normativa sull'accreditamento che prevede il nulla osta alla possibilità di utilizzo sul Distretto di più Gestori accreditati per il medesimo servizio, soprattutto in situazioni di necessità e/o emergenza , al fine di poter garantire la continuità del servizio

6. Dato atto che nell'integrazione contrattuale relativo al servizio di Assistenza Domiciliare dell'Unione Colline Matildiche. Anno 2023 si è determinato ed autorizzato la possibilità che la Coop.va Coress gestisca casi di utenti residenti nel territorio delle Colline Matildiche, in stretta sinergia con il Gestore Elios e con l'autorizzazione del Servizio sociale inviante. Il riferimento ha riguardato tutte le tipologie di utenti nonché i progetti specifici e dedicati incluso il progetto denominato "Albi-nea pranzo , cena e dintorni" che prevede interventi domiciliari sia assistenziali che socio-educativi . Il progetto suddetto è finanziato all'interno dei fondi distrettuali DDN e remunerato alla Coop.va Coress dall'UCM previa verifica e monitoraggio degli interventi attuati.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse, elezione delle sedi e individuazione dei referenti operativi

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

- per il soggetto istituzionalmente competente:

Comune di Reggio Emilia, sede Galleria Santa Maria 1, Reggio Emilia

Referente operativo dott.ssa Lorenza Benedetti, dirigente del Servizio “Programmazione del sistema di Welfare”

- per la committenza:

Unione Colline Matildiche

Referente operativo, dott.ssa Maria Chiara Borsalino

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Distretto di Reggio Emilia

Referente operativo dott.ssa Elisabetta Negri, Direttore di Distretto

- per il Soggetto gestore:

Cooperativa Sociale COOPSELIOS Società Cooperativa

Sede: Via Antonio Gramsci n. 54/S – 42124 Reggio Emilia

Referente operativo: coordinatore responsabile del servizio.

3. Le parti s’impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a tutti i sottoscrittori del presente contratto, in via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC).

Art.2= Oggetto del contratto di servizio

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio di assistenza domiciliare da svolgersi nel territorio dell'Unione Colline Matildiche nell'ambito della concessione dell'accREDITAMENTO definitivo di cui alla premessa.

2. Il Contratto include altresì gli obblighi che il Soggetto gestore accREDITATO ha assunto all'atto del rilascio dell'accREDITAMENTO e in particolare:

- l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
- l'accettazione di tariffe predeterminate;
- l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003.

Art.3– Durata

1. In coerenza con quanto previsto dal provvedimento di accREDITAMENTO definitivo, la validità del presente contratto decorre dal 1/01/2024 e si conclude il 31/12/2028. Entro il termine dell'anno di accREDITAMENTO definitivo, massimo tre mesi prima del termine stesso, il soggetto gestore dovrà presentare, pena decadenza, la domanda di rinnovo dell'accREDITAMENTO definitivo del servizio ai sensi

	dalla DGR 514/2009 e successive modificazioni e integrazioni. La concessione di rinnovo	
	dell'accreditamento definitivo dovrà essere in seguito recepita da nuovo contratto di servizio.	
	Art. 4= Modalità di realizzazione del servizio	
	1. Il Soggetto gestore accreditato fornirà il servizio assicurando localmente per l'anno	
	2024 la seguente offerta di prestazioni:	
	- confermano n. 14.800 ore frontali di assistenza domiciliare assistenziale, comprensive	
	anche di ore effettuate con intervento contemporaneo di due operatori (seconda ora valen-	
	za 0,90 ai fini del conteggio delle ore contrattualizzate e non ai fini del calcolo delle ore da	
	retribuire economicamente) sulla base di quanto previsto dal Piano assistenziale individua-	
	lizzato, e si definisce l'aumento di n. 1.800 ore per dare risposta ai nuovi utenti. e si confer-	
	mano n.6.000 ore per gli utenti disabili. L'attività deve essere rivolta, oltre che all'utente di-	
	retto, anche alla sua famiglia e/o al nucleo convivente, ognuno portatore di specifiche ri-	
	chiede, esigenze, risorse di cui va tenuto conto ai fini della progettazione e realizzazione	
	dell'intervento sul singolo utente.	
	Per tali interventi Elios potrà operare in sinergia con la Cop.va Coress, alla luce dell'ATI	
	formata già per l'accreditamento del servizio domiciliare del Comune di Reggio Emilia,	
	con l'autorizzazione del Servizio sociale inviante. Il riferimento riguarda tutte le tipologie di	
	utenti nonché i progetti specifici e dedicati incluso il progetto denominato "Albinea pranzo	
	, cena e dintorni" che prevede interventi domiciliari sia assistenziali che socio-educativi.	

- servizi aggiuntivi concordati col Gestore anche nell'ambito del lavoro di riprogettazione/sperimentazione dei servizi territoriali in favore di persone anziane e adulti non autosufficienti, precisando che questi progetti hanno valenza distrettuale ma, per il presente contratto, riguardano gli utenti residenti nel territorio dell'Unione Colline Matildiche:

- SAD LEA (DPCM 12/1/17): possono accedere al servizio le persone che rientrano nell'ambito del percorso di dimissione protetta, con parametri di non autosufficienza definiti, con patologie in atto o esiti delle stesse, per le quali è necessaria la presa in carico da parte del Servizio Infermieristico domiciliare (SID) con almeno un accesso settimanale.

La condizione di non autosufficienza, certificata da professionisti dedicati, deve rispondere a parametri individuati da scale di valutazione specifiche. Si sostanzia in un intervento di assistenza domiciliare totalmente gratuito per il cittadino, con tariffa a totale carico del FRNA per un periodo non superiore a 30 giorni dall'attivazione del servizio. Le persone ricoverate in ospedale per le quali è attivabile la risorsa non devono essere già in carico ai Servizi Sociali territoriali con altri progetti di cure domiciliari, come ad esempio coloro che erano già in carico al SAD e per i quali è prevista una riattivazione del servizio post ricovero ospedaliero. Nel caso di dimissione da parte del Servizio Infermieristico domiciliare si interromperà anche il SAD – LEA a totale carico del FRNA, anche se non esaurite le giornate a disposizione.

- Servizio di assistenza domiciliare COVID: nasce per rispondere all'emergenza creata a causa della pandemia da Covid 19, laddove si prefigura la possibilità di mantenere al domicilio e predisporre un piano di assistenza a persone non autosufficienti (sia anziane che disabili) in regime di quarantena, o comunque, con caregiver in quarantena, evitando in tal modo il ricovero in CRA o in reparti ospedalieri. Il servizio è rivolto a persone che hanno ricevuto una diagnosi accertata di Covid 19, o con sospetta positività o che sono inseriti in nuclei familiari nei quali sia presente una persona con accertata o sospetta diagnosi di Co-

vid 19. La presa in carico da parte del SAD COVID termina nel momento in cui il caregiver sia di nuovo in grado di riprendere in mano la situazione. Gli operatori della squadra COVID garantiscono un adeguato supporto, salvaguardando sia gli altri utenti che gli operatori afferenti il servizio domiciliare. Vista la specificità del servizio, gli interventi sono totalmente gratuiti per il cittadino, con tariffa a totale carico del Fondo dedicato di sostegno al Caregiver. Dal 18/06/2022 si definisce che tale servizio resta attivo e fruibile solo da parte di utenti non in carico ai servizi prima della positività riscontrata o all'utente o al caregiver. Solo per loro si manterrà la gratuità delle prestazioni per il tempo necessario. Gli utenti positivi, ma già in carico al servizio domiciliare continueranno ad avere il servizio da parte del SAD ordinario con le medesime modalità e quote di compartecipazione definite dal servizio.

- **ASSISTENZA DOMICILIARE SUPPORTIVA:** nasce in via sperimentale subito dopo la prima fase della pandemia per sostenere la domiciliarità di persone affette da disturbi cognitivi e disturbi del comportamento o comunque con complessità gestionali elevate. Gli obiettivi del servizio sono di incidere sulla qualità di vita della persona affetta da disturbi cognitivi e disturbi del comportamento rinforzando e supportando le risorse che compongono il contesto di vita: si opererà attraverso la sperimentazione di strategie per la gestione del disturbo del comportamento con il coinvolgimento del caregiver/familiare e/o sostituendosi alle famiglie sollevandole dall'onere dell'assistenza per alcune ore alla settimana (almeno 5 ore settimanali). La segnalazione avviene da parte dell'Assistente sociale Responsabile del caso. Per ogni utente verrà elaborato un PAI all'interno del quale saranno specificate, oltre ad obiettivi ed azioni, le figure professionali ritenute più idonee alla realizzazione del progetto (Oss e/o terapeuta occupazionale) ed i tempi di verifica e durata del progetto. Ritenuto ultimato il periodo di sperimentazione e valutato che tale servizio sia a tutti gli effetti un'opportunità aggiuntiva ai servizi già in essere sul territorio e da tempo riat-

	tivati, si ritiene di ricondurlo alle modalità di gestione del servizio di assistenza domiciliare	
	ordinario, pertanto, dal punto di vista economico, sarà sostenuto con la quota tariffaria	
	FRNA e quella utente/comune. Il servizio, come nel 2021, non prevede tempi di sposta-	
	mento. La verifica mensile sulla rendicontazione resta in capo, come nel 2021, al servizio	
	sociale.	
	• CI VEDIAMO DA TE è un progetto che nasce all'interno del percorso di riprogetta-	
	zione dei servizi a sostegno delle famiglie di utenti affetti da demenza. Le azioni volte alla	
	realizzazione di questa progettualità avverranno mediante accessi al domicilio dell'utente e	
	finalizzati a: supervisione, supporto ed addestramento al caregiver nella gestione dell'uten-	
	te all'interno del contesto domestico.; L'attivazione avviene da parte del Centro Disturbi	
	Cognitivi che invia la scheda di attivazione del servizio al Gestore e al Servizio Sociale	
	Territoriale competente. L'attivazione, di norma, è prevista per le situazioni che, anche se	
	conosciute/in carico al Servizio Sociale Territoriale, non abbiamo interventi attivi. Il servi-	
	zio consta di un pacchetti di 20 ore complessive da intendersi con almeno 15 ore frontali e	
	massimo 5 di organizzazione (da evidenziare nella rendicontazione da inviare al Distretto	
	e al Servizio Sociale di residenza dell'utente). Il servizio non prevede tempi di spostamen-	
	to. Il SAA: formalizza al gestore e al distretto l'avvenuta presa in carico dell'intervento e	
	l'autorizzazione al pagamento e procede, inoltre, alla verifica dell'eleggibilità dell'utente ai	
	requisiti previsti dalla normativa. Le figure professionali che potranno essere attivate saran-	
	no Operatori socio assistenziali e Terapista occupazione e una figura non esclude la pre-	
	senza dell'altra, anzi potranno intervenire in modalità integrata. Rispetto all'articolazione	
	specifica si rimanda al progetto approvato dall'Ufficio di Piano distrettuale. Il servizio, per	
	l'anno in corso, sarà a totale carico del Fondo Nazionale del Caregiver di cui alla DGR	
	1789/2021 e sarà soggetto pertanto alle disposizioni in esso contenute.	

	• ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTA AD ADULTI NON AUTOSUFFI-	
	CIENTI: si conferma anche per l'anno 2022, il progetto sperimentale di interventi domi-	
	ciliari flessibili in relazione alla ridotta autonomia o totale non autosufficienza di persone	
	adulte; si individua, in questa fase iniziale, un "pacchetto" di interventi che saranno gestiti	
	direttamente dai Servizi sociali territoriali in stretta connessione con i Servizi Ausl che, tra-	
	mite una valutazione multidimensionale, definiranno i progetti sperimentali di aiuto. Gli	
	interventi saranno finalizzati a mantenere la permanenza al domicilio, consentendo ai Ser-	
	vizi di osservare e valutare le situazioni per definire un progetto condiviso da tutti gli attori	
	coinvolti. Il progetto è finanziato come le ordinarie ore di servizio e precisamente tariffa	
	FRNA e quota Comune/utente.	
	La titolarità della regolamentazione economica degli interventi suddetti resta in capo ad Elios ed av-	
	verrà con la medesima modalità di fatturazione sempre applicata, mentre i rapporti economici tra i	
	casi effettuati sarà gestito direttamente tra i Gestori; mentre gli interventi relativi al progetto Albinea	
	pranzo , cena e dintorni" è remunerato alla Coop.va Coress dall'UCM.	
	2. Il Soggetto gestore accreditato realizzerà il servizio assicurando le seguenti prestazioni per	
	l'Unione Colline Matildiche, aggiuntive rispetto a quanto previsto nella normativa regionale	
	sull'accREDITAMENTO,	
	- fino ad un massimo di 5000 ulteriori ore di assistenza domiciliare, per autosufficienti e non auto-	
	sufficienti, per il cui conteggio e fatturazione si applicano gli stessi meccanismi applicati alle ore ac-	
	creditate e con le stesse caratteristiche qualitative delle prestazioni accreditate;	

	- ritiro e consegna pasti a domicilio già pronti specificando che: esse non costituiscono in alcun	
	modo fattore di esclusione diretta o indiretta all'accesso al servizio da parte dell'utente;	
	- sono da assicurare in maniera omogenea a tutto l'ambito distrettuale;	
	- progetto denominato "Albinea pranzo , cena e dintorni" che prevede interventi domiciliari	
	sia assistenziali che socio-educativi . Il progetto suddetto è finanziato all'interno dei fondi	
	distrettuali DDN e remunerato alla Coop.va Coress dall'UCM previa verifica e monito-	
	raggio degli interventi attuati.	
	- la remunerazione aggiuntiva per tali ulteriori oneri è specificatamente e congruamente determi-	
	nata all'Art. 7.	
	3. Annualmente, in coincidenza con la definizione da parte del Comitato di Distretto della pro-	
	grammazione distrettuale annuale del Fondo Regionale non Autosufficienza e con un preavviso di	
	30 giorni, la Committenza indicherà formalmente al Soggetto gestore eventuali variazioni del volu-	
	me di offerta del servizio accreditato.	
	Le caratteristiche quali/quantitative dei servizi offerti e i volumi di attività indicati sono oggetto di re-	
	visione da parte dalla Committenza, ordinariamente con cadenza annuale.	
	Le eventuali variazioni derivanti dalla revisione e da quanto concordato nei commi precedenti, che	
	non comportino una revisione contrattuale per cause straordinarie ai sensi dell'art. 17, sono comuni-	
	cate al Soggetto gestore accreditato in via telematica, mediante PEC, almeno 30 giorni prima della	
	data a partire dalla quale sono richiesti i nuovi livelli.	
	Art.5- Requisiti di qualità del servizio	
	1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati:	

- dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;
- dalla Carta dei servizi riferita al servizio oggetto del presente contratto.

2. La Carta dei servizi è utilizzata quale strumento d'informazione agli utenti, ma anche per mostrare gli impegni del Soggetto gestore accreditato nei confronti degli utenti stessi.

Nella Carta dei servizi, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, sono descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.

3. Il Soggetto gestore accreditato s'impegna a partecipare a eventuali percorsi, proposti dalla committenza, finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi a favore della popolazione non autosufficiente.

Art. 6 – Ammissione ed inserimento degli utenti

1. L'ammissione ai servizi oggetto del presente contratto è effettuata a cura del competente Responsabile Servizio dell'Unione che provvede anche alla validazione del Progetto di vita e di cure.

2. Il Soggetto gestore accreditato, sulla scorta della procedura per la definizione e l'aggiornamento del PAI o del PEI, che deve contenere quanto previsto dall'allegato Requisiti Generali 8.4 e 8.5 della DGR 514/09 e s.m.i., ne definisce altresì la periodicità della revisione in accordo e in continuità con il progetto di vita e cure predisposto dal Responsabile del servizio inviante.

3. La documentazione per l'ammissione comprende la valutazione multidimensionale con la certificazione di non autosufficienza. Se per motivi di urgenza non fosse stato possibile eseguire tali valutazioni, la competente Unità multidimensionale dovrà provvedere entro quindici giorni dall'ammissione. Nel caso di inserimento di utenti disabili il progetto dovrà essere autorizzato dall'UVH.

4. Tutte le comunicazioni che originano dal presente articolo, con esclusione dei documenti che prevedono la forma cartacea, sono rese in via telematica, tramite PEC.

~~Art. 7- Remunerazione del servizio~~

1. La remunerazione del servizio accreditato oggetto del presente Contratto di servizio, è predeterminata dalla Regione Emilia Romagna (RER) mediante propri atti e non è oggetto di contrattazione.

2. La remunerazione del servizio è garantita attraverso la determinazione di una retta (quota di contribuzione) a carico dell'utente/Comune e due ordini di tariffa a carico del FRNA, da applicare alternativamente in base alle condizioni degli ospiti:

- Tariffa Socio assistenziale
- Tariffa Socio educativa:

3. L'importo dei livelli della tariffa e della quota di contribuzione degli utenti sono calcolati dall'Ufficio di Piano, sulla base del costo riferito ad un'ora di erogazione del servizio, fissato dalla RER. Gli importi sono da intendersi IVA inclusa.

Pertanto, per l'anno 2024 i livelli della tariffa e la retta a carico utente/comune, sono complessivamente così determinati: (vedi tabella di calcolo allegata al presente contratto)

Tariffa a carico del FRNA	Socio assistenziale	€ 16,40 per ora di erogazione del servizio
Retta a carico utente/Comune		€ 10 per ora di erogazione del servizio

	La retta a carico utente/Comune indica la quota della remunerazione del servizio non a carico del	
	FRNA ed è determinata in dettaglio nell'art. 8 al quale si fa rimando.	
	5. Nel caso in cui, in conformità a quanto previsto dal piano assistenziale individualizzato o dal piano	
	educativo individualizzato, venga assicurato un intervento contemporaneo di due operatori, il costo	
	di riferimento (e conseguentemente sia la quota a carico del FRNA che la retta di riferimento a cari-	
	co dell'utente/Unione), è aumentato del 90%.	
	La tariffa oraria del servizio di assistenza domiciliare verrà riconosciuta per le ore frontalmente ero-	
	gate ad anziani/disabili assistiti aumentate della percentuale del 18%, corrispondente al tempo, for-	
	fettariamente determinato, necessario all'operatore per recarsi al domicilio dell'utente, tempo remu-	
	nerato agli operatori da parte del Gestore e ottimizzato nei percorsi. Si precisa che la tariffa corri-	
	spondente alle ore di spostamento viene calcolata con il riconoscimento del solo costo del lavoro. La	
	tariffa applicata alle ore di spostamento sarà dunque equivalente ad euro 20,50 di cui a carico FRNA	
	euro 13,56. Per le prestazioni svolte da Coress , verrà considerato per ogni operatore impiegato an-	
	che il tempo di trasferimento andata e ritorno da Reggio Emilia a Montecavolo (20 minuti per ogni	
	singolo viaggio)	
	6. Nel corso di validità del presente contratto, nel rispetto dei limiti e delle indicazioni regionali,	
	gli importi indicati sono periodicamente rideterminati dall'Ufficio di Piano.	
	I nuovi importi sono tempestivamente comunicati al Soggetto gestore in via telematica, mediante	
	PEC, con la specifica indicazione della data di decorrenza.	
	7. I costi delle prestazioni aggiuntive, richieste al Soggetto gestore e non previste nel calcolo del	
	costo di riferimento regionale, di cui al comma 2 dell'art. 4, sarà regolato e remunerato secondo le	

	medesime disposizioni previste per le prestazioni erogate in regime di accreditamento (ammontare	
	conspettivo e retta giornaliera, doppio operatore, remunerazione degli spostamenti, gestione ammi-	
	nistrativa, modalità di pagamento ecc.). L'Unione Colline Matildiche riconosce la tariffa oraria delle	
	ore accreditate (quota fondo più quota utente/comune), mentre sulle ore di trasferimento la tariffa	
	sarà pari a quella prevista per le ore accreditate.	
	Il progetto denominato “Albinea pranzo , cena e dintorni” è finanziato all’interno dei fondi distret-	
	tuali DDN e remunerato alla Coop.va Coress dall’UCM previa verifica e monitoraggio degli inter-	
	venti attuati.	
	Art. 8 - Determinazione delle quote di contribuzione	
	1. La disciplina e la determinazione annuale delle quote di contribuzione a carico degli utenti,	
	competete alle Amministrazioni locali nell’ambito degli indirizzi della Regione e dell’Organismo	
	competente.	
	La riscossione delle rette a carico degli utenti, di norma, compete al Soggetto gestore accreditato.	
	2. La retta è riferita alla tipologia del servizio ed è indipendente dal livello assistenziale degli uten-	
	ti. La retta determinata dai sistemi di contribuzione comunali non può essere superiore a quella indi-	
	cata all’art. 7.	
	3. Al momento della presentazione della domanda di accesso al servizio da parte dell’utente e	
	comunque prima dell’effettivo avvio del servizio, il Servizio sociale competente esegue la valuta-	
	zione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie dell’utente, finalizzata alla definizione:	

	- degli impegni economici a favore del soggetto gestore a carico dell'utente e/o dei suoi famigliari	
	(quota di contribuzione);	
	- della quota di integrazione a carico dell'Unione, se prevista;	
	- della modalità di pagamento della quota di contribuzione.	
	4. Il Soggetto gestore accreditato, l'Unione Colline Matildiche competente e l'utente e/o suoi fa-	
	migliari, contestualmente alla definizione del PAI e comunque prima dell'avvio del servizio, sotto-	
	scrivono un contratto d'accesso a più mani con l'accettazione delle condizioni definite al comma 3.	
	5. In caso di accesso al servizio in condizioni di emergenza/urgenza, per il periodo che intercorre	
	fino alla definizione degli adempimenti di cui al comma 3, il Gestore è autorizzato alla riscossione	
	della tariffa massima fino a definizione degli adempimenti di cui al comma 3 (di norma non più di	
	30 giorni).	
	6. Per l'anno 2024 la quota individuale di contribuzione a carico degli utenti e le modalità di	
	compartecipazione sono stabilite da apposita deliberazione dell'Unione Colline Matildiche.	
	L'Ente Gestore si impegna ad applicare le norme vigenti in stretta collaborazione con il Servizio co-	
	munale competente.	
	A seguito di intervenute variazioni delle quote di contribuzione a carico degli utenti e della conse-	
	guente variazione della parte a carico dell'Unione, i nuovi importi sono tempestivamente comunicati	
	al Soggetto gestore accreditato, in via telematica mediante PEC, con la specifica indicazione della	
	data di decorrenza. In caso di insorgenza di morosità grave e reiterata, il Gestore attiva il Servizio So-	
	ciale competente per la rivalutazione della capacità reddituale dell'utente finalizzata ad una eventuale	
	revisione della compartecipazione comunale e/o all'accertamento e lotta ad eventuali abusi. In ac-	

cordo con il Servizio sociale competente, il Gestore provvederà al recupero delle insolvenze tramite gli strumenti consentiti dalla legge.

7. È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver debitamente informato gli utenti.

~~Art. 9 – Pagamenti e rimborsi~~

1. L'Azienda Usl, in qualità di soggetto gestore del FRNA, liquiderà al Soggetto gestore accreditato Coopselios il dovuto per le tariffe a carico del FRNA, sulla base di regolari fatture o documenti equipollenti:

- intestati a: AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA – DISTRETTO DI REGGIO EMILIA

- aventi a oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE UNIONE COLLINE MA-
TILDICHE FRNA MESE DI.....

- cui devono essere allegati: FILE EXCEL come indicato nell'art 18

Art. 10 - Riscossione delle quote di contribuzione

1. Il Soggetto gestore accreditato prevederà le forme di riscossione più comuni per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione a carico degli utenti. La modalità di pagamento scelta dall'utente è specificata nel contratto d'ingresso, di cui al comma 4 dell'art.10.

Art. 11 – Elementi di trasparenza e obblighi del Soggetto gestore

1. Il sistema di remunerazione stabilito dal presente contratto è onnicomprensivo. E' fatto divieto al Soggetto gestore di prevedere ulteriori introiti a carico degli utenti, oltre alla retta determinata ai sensi dell'art. 8.

2. Il Soggetto gestore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo il rispetto dei seguenti elementi di trasparenza:

- Il pagamento della quota di contribuzione è orario e non può essere richiesto anticipatamente rispetto al mese di competenza;

3. Il Soggetto gestore rilascia, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'attestazione delle spese per l'assistenza specifica sostenute dagli utenti, sulla base delle prestazioni erogate e dell'effettivo pagamento, che gli stessi potranno utilizzare ai fini fiscali nei casi previsti dalla legislazione vigente.

A tal fine, in base alla normativa vigente, le spese per l'assistenza specifica del servizio di assistenza domiciliare vanno determinate conteggiando, al netto di eventuali contribuzioni e/o compartecipazione dell'Unione, il 90% della quota di contribuzione a carico dell'utente.

4. La reiterata inosservanza di quanto previsto al comma precedente, costituisce grave motivo d'iniuria nei confronti dei cittadini e comporta la sospensione dell'efficacia del contratto di servizio e della liquidazione delle relative competenze.

5. Il Soggetto gestore accreditato assicura i flussi informativi stabiliti nei tempi e con le modalità definite dalla Regione.

Art. 12 – Regole per i pagamenti e interessi di mora

Per tariffe FRNA effettuate del Soggetto gestore.

1. I pagamenti al Soggetto gestore da parte dell’Azienda USL nella sua qualità di soggetto gestore del FRNA, sono effettuati entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura (o nota contabile equipollente).

2. La data di arrivo della fattura è attestata dalle notifiche di consegna del sistema di interscambio (SDI). L’attestazione di cui sopra fa fede a ogni effetto.

3. In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi legali di mora nella misura e secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.

4. Tutti gli interessi da ritardato pagamento sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell’art.1224, secondo comma, del codice civile.

5. Nel caso di contestazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura/prestazione rispetto alle specifiche contrattuali, i termini di pagamento previsti nel presente articolo sono sospesi dalla data d’invio della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza

6. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Soggetto gestore potrà sospendere l’erogazione delle forniture o dei servizi.

Art. 13 - Continuità del servizio

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

2. In caso d'interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del Soggetto gestore accreditato, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza (e informare debitamente gli utenti), nel pieno rispetto di quanto previsto nei Piani di Protezione Civile dei comuni aderenti all'Unione Colline Matildiche. Il Soggetto gestore avrà altresì cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause dell'interruzione o sospensione.

3. In caso d'interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

Art. 14 – Risorse umane

1. Il Soggetto gestore assicura la presenza di personale qualificato come determinato nel provvedimento di concessione dell'accreditamento definitivo.

2. Al personale è assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità.

3. Il personale impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi oggetto del presente contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali.

	li ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi,	
	per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative, operative e garantire che il	
	servizio oggetto del Contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.	
	4. Il soggetto gestore s’impegna a dare informazione al personale non dipendente dallo stesso, in	
	merito al contenimento dei rischi interferenti.	
	In particolare dovrà essere focalizzata l’attenzione su: organigramma interno dei ruoli dedicati alla	
	sicurezza negli ambienti di lavoro, corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e proce-	
	dure da mettere in atto in caso di emergenza.	
	L’informazione dovrà avvenire per il personale al momento dell’inizio del servizio e dovrà essere	
	supportata dal materiale in uso all’interno delle strutture e da idonea evidenza dell’avvenuta infor-	
	mazione.	
	Art. 15 - Monitoraggio della regolare esecuzione del contratto	
	1. Oltre a quanto previsto specificamente nei singoli articoli, il monitoraggio della regolare ese-	
	cuzione del contratto di servizio è realizzato dai Committenti con le seguenti modalità:	
	- esame documentale delle informazioni fornite dal Soggetto gestore ed elencate nell’art. 20 o richie-	
	sta di ulteriore documentazione amministrativa, contabile, gestionale;	
	- richiesta dei committenti al Soggetto gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che po-	
	trebbero rappresentare inadempienza contrattuale;	
	- visite di verifica richieste dai Committenti all’Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguar-	
	danti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull’accreditamento.	

	2. Per l'esecuzione delle verifiche, il Soggetto gestore dovrà consentire l'accesso alla sede di	
	svolgimento del servizio oggetto del presente contratto ai rappresentanti della Committenza, che	
	saranno nominativamente indicati al gestore stesso.	
	Art. 16 – Sospensione o risoluzione del contratto per inadempimento.	
	1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione	
	dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente contratto, senza la maturazione d'indennizzi o	
	simili a favore del Soggetto gestore per il periodo ulteriore e successivo.	
	2. L'Istituzione competente provvede a dare tempestiva e formale comunicazione agli altri sot-	
	toscrittori per i rispettivi adempimenti conseguenti.	
	3. In caso d'inadempienze contrattuali da parte del Soggetto gestore, l'Istituzione competente in -	
	vierà allo stesso una diffida, contenente la prescrizione a provvedere i necessari adempimenti entro	
	un congruo termine.	
	Se le inadempienze rilevate sono atte a pregiudicare la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto	
	precedente prevederà l'esecuzione immediata degli adeguamenti.	
	4. Nel caso in cui le inadempienze non comportino la revoca del provvedimento di accredita-	
	mento e, comunque, non rivestano un carattere tale da pregiudicare la prosecuzione del rapporto	
	contrattuale, al soggetto gestore sono applicate penali commisurate all'entità dell'inadempienza rile-	
	vata, secondo fattispecie indicate:	
	- fino ad euro 50.000 nei casi di venir meno dei requisiti di servizio connessi all'accreditamento,	
	di violazioni del contratto di lavoro nazionale e decentrato applicato di dipendenti ed accertato dalle	

	autorità competenti; mancato adempimento delle prescrizioni di accesso del SAA e dei competenti	
	Servizi comunali, interruzioni della continuità del servizio non dovute a cause di forza maggiore,	
	violazioni rispetto a qualifiche dichiarate del personale impiegato in struttura ed altre violazioni gravi	
	- fino ad euro 10.000 nei casi di violazioni accertate rispetto alla fatturazione al FRNA e alla fat-	
	turazione agli utenti e ai Comuni; non adempimenti o ritardi superiori ai 60 giorni rispetto ai debiti	
	informativi prescritti, mancata messa a disposizione delle risorse necessarie per le valutazioni perio-	
	diche del case-mix; mancata o ritardata (oltre i 30 gg) risposta ai committenti in ordine a relazioni su	
	specifici episodi o situazioni, sia sui singoli utenti che su situazioni che potrebbero rappresentare ina-	
	dempienza contrattuale; negazione accesso alle strutture degli organismi di controllo (OTAP e	
	Commissioni di Vigilanza) e altre violazioni meno gravi.	
	La comminazione della penale, in ogni caso, non impedisce il risarcimento del maggior danno.	
	5. Nel caso d'inadempienze gravi o ripetute il Contratto di servizio sarà risolto.	
	Art. 17 - Modalità di revisione del contratto	
	1. Qualora occorano obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non	
	più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n.	
	241/1990.	
	A tale scopo, l'indennizzo a favore del Soggetto gestore è convenuto in misura pari al 50% del dan-	
	no emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante.	
	Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti cir-	
	costanze:	
	- revisione della programmazione di ambito distrettuale;	

	- approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione della Committenza;	
	- modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;	
	- modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;	
	- modifica del sistema di accesso ai servizi;	
	- variazioni significative dell'andamento della domanda.	
	2. Quando sono verificati i presupposti per la revoca o il recesso a norma del precedente comma, e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, la Committenza, formula al Soggetto gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.	
	Art. 18 - Flussi informativi	
	1. Il Soggetto gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione (ad es flusso SI ADI), e nei confronti della Committenza, in base alle disposizioni ed alle modalità che saranno dagli stessi definite.	
	2. Il Soggetto gestore, assicura i seguenti flussi informativi: All'AUSL e all'Unione Colline Matildiche, tramite PEC:	

	– Elenco mensile (su file excel) degli ospiti classificati per tipologie di intervento (fogli separati per comune e per prestazioni socio assistenziali e prestazioni educative, ed eventuali distinzione in base a progetti specifici, utenti affetti da sla con prestazioni socio assistenziali) che dovrà contenere: cognome e nome, data di nascita, nuova ammissione nel mese/data ingresso, data UVM che certifichi la non autosufficienza o, nel caso di utente disabile data UVH che autorizzi il servizio, data assenze per ricovero o altro, dato rientro, data decesso, gg di presenza, giorni di assenza, tariffa piena, eventuale tariffa secondo operatore, tariffa tempo di spostamento, totale per persona, (file fornito dall'Ausl)) ed il costo totale delle prestazioni . Si precisa che i campi dovranno essere tutti compilati coi dati richiesti, in caso di incompletezza il file verrà restituito al Gestore per la corretta compilazione e non verranno prese in esame le fatture ad esso relative.	
	All'Ufficio di Piano: attestazione (da effettuarsi entro il 30/4 dell'anno successivo) dell'ammontare complessivo della compartecipazione incassata dagli utenti del distretto per l'anno precedente sui posti convenzionati.	
	Per consentire un puntuale monitoraggio delle attività e delle spese è indispensabile che la documentazione mensile sopra citata sia inviata all'Ausl entro e non oltre la metà del mese successivo.	
	3. Nel caso di verifica, da parte dei committenti, dell'inattendibilità e/o non veridicità dei dati forniti dal gestore, sarà data comunicazione all'Ente competente al rilascio dell'accreditamento per i provvedimenti conseguenti.	
	Art. 19 - Elezione del foro	
	– In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Reggio Emilia.	

Art. 20 - Protezione dei dati personali

1. Il Soggetto gestore s’impegna al rispetto del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

2. I Committenti e il Soggetto gestore sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 21 - Spese contrattuali e di registrazione

1. Registrazione: il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

2. Bollo: il Soggetto gestore dichiara di essere esonerato dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 10 comma8 del D.Lgs 460/97 art. 27 bis TAB DPR 642/72 e s.m.i.

Art. 22 - Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.

Direttore del Distretto di Reggio Emilia

[illegible]